

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

“Assistenza sanitaria stranieri - Procedure iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dei minori stranieri extracomunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI”

L'ASSESSORE

- Visto lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
- Vista la L.R. n. 30 del 3 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge 176 del 27 maggio 1991 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo” (convenzione di New York);
- Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- Vista la circolare n. 5 del 24 marzo 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministero della Sanità riguardante le indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria;
- Visto il DPCM 29-11-2001 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) sanitaria garantiti dal SSN, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992;
- Visto il D.Lgs. n. 30 del 6-2-2007 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- Vista L.R. del 14-4-2009, n. 5, pubblicata nella G.U.R.S. n. 17 del 17-04-2009 ed in particolare l'art. 28 riguardante “assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari”;
- Visto il Piano Sanitario Regionale - “Piano della Salute 2011-2013” che delinea gli ambiti d'intervento e le strategie in tema di assistenza sanitaria agli immigrati;



- Visto il proprio decreto assessoriale n. 2183 del 17-10-2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 9-11-2012, con il quale sono state approvate le "Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri (extracomunitari e comunitari) della Regione Siciliana", in coerenza con le norme vigenti riportate nel documento nazionale: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane", predisposto dal Gruppo tecnico interregionale "Immigrati e Servizi sanitari" coordinato dall'Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute - Regione Marche -, approvato in data 21 settembre 2011 dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dalla Regione Veneto;
- Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento nazionale: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane" di cui alla seduta del 20-12-2012, Rep. Atti n. 255/CSR, il quale documento rappresenta una raccolta sistematica delle disposizioni normative vigenti per la corretta erogazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia avente lo scopo di uniformare le modalità di erogazione di tale assistenza nelle diverse regioni italiane;
- Visto il proprio decreto assessoriale n. 1791 del 26-09-2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 31-10-2013, con il quale è stato recepito il documento nazionale: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane";
- Preso atto che nel superiore Accordo del 20-12-2012 è indicata all'ultimo punto del paragrafo 1.1.1. l'iscrizione obbligatoria al SSR per i minori stranieri presenti sul territorio "a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno", a differenza di quanto previsto nelle sopra citate linee guida regionali approvate con decreto assessoriale n. 2183 del 17-10-2012, che prevedevano invece, in via sperimentale, l'inserimento di un pediatra negli ambulatori per migranti al fine di garantire l'assistenza a tali soggetti;
- Atteso che è intendimento di questa Regione iscrivere al SSR i minori stranieri comunitari ed extracomunitari possessori rispettivamente di codice ENI ed STP a tutela della salute dei minori stranieri a prescindere dal possesso o meno del permesso di soggiorno;
- Ritenuto pertanto di dover definire il percorso operativo che le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia dovranno adottare al fine di provvedere all'iscrizione al SSR dei minori stranieri comunitari ed extracomunitari possessori rispettivamente di codice ENI ed STP;

DECRETA

Art. 1 - PREMESSE

Per le motivazioni esposte in premessa, affinché i minori extracomunitari non in possesso del permesso di soggiorno e i minori europei non in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSR possano accedere all'assegnazione del Pediatra di Libera Scelta, viene definito il percorso operativo che le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia dovranno adottare per provvedere all'iscrizione obbligatoria al SSR dei predetti minori.

In considerazione del carattere innovativo del percorso e al fine di tutelare prioritariamente la fascia più vulnerabile di tali soggetti, si estende la possibilità di iscrivere il minore fino al compimento del 14 esimo anno di età.

Art. 2 - DEFINIZIONE PERCORSO OPERATIVO

L'iscrizione obbligatoria al SSR viene effettuata e rinnovata dalle Aziende Sanitarie Provinciali attraverso gli uffici anagrafe aziendali.

I documenti occorrenti per la richiesta di iscrizione al SSR dei minori possessori di codice STP (stranieri temporaneamente presenti) sono:

- autocertificazione di uno dei genitori;
- codice STP in corso di validità del minore;

Ass.to Regione Siciliana
certificato di nascita del minore se nato in Italia.

I documenti occorrenti per l'iscrizione al SSR dei minori possessori di codice ENI (Europei Non Iscritti) sono:

- autocertificazione di uno dei genitori;
- documento di identità di uno dei genitori;
- certificato di nascita, se nato in Italia o documento del minore;
- codice ENI in corso di validità del minore.

La richiesta di iscrizione deve essere effettuata:

- da un genitore;
- da chi ne ha la tutela o la patria potestà.

Tale richiesta presuppone il possesso del codice STP o ENI, che può essere contestualmente rilasciato.

Il tutore dei soggetti non accompagnati inseriti in strutture dovrà quindi personalmente iscrivere i minori e comunicare all'ASP le eventuali variazioni del domicilio .

Per la scelta del Pediatra deve essere compilato un apposito modulo di autocertificazione (All. 1/STP e 2/ENI).

Per il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito, le scelte assegnate al pediatra saranno calcolate in deroga al massimale.

La scelta del pediatra dovrà essere rinnovata dagli uffici anagrafe delle aziende contestualmente al rinnovo del codice STP o ENI.

Il pediatra di Libera Scelta effettuerà i medesimi bilanci di salute così come previsto per i minori regolarmente residenti in Regione.

Le richieste eventualmente effettuate dai Pediatri (prestazioni specialistiche, farmaci, ricoveri) a favore dei minori stranieri con codice STP o ENI dovranno essere effettuate su ricettario SSN, non potendo al momento essere validate dal MEF e quindi inviate in modalità "dematerializzata".

Per i minori stranieri con codice STP, al fine di permettere agli operatori aziendali una corretta imputazione della spesa, coerentemente con quanto disposto dalle "Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e comunitari della Regione Siciliana" di cui al D.A. n. 2183 del 17-10-2012, punto 6.2., lettera A), il Pediatra dovrà apporre, nel retro della richiesta - e precisamente nel campo bianco ove è anche prevista la firma del medico (vedi allegato 3):

- la lettera "A" per identificare le prestazioni sanitarie urgenti o essenziali, ancorché continuative", di cui al comma 3, art. 35 del D.Lgs. 286/98, per le quali è previsto il rimborso da parte del Ministero dell'Interno;
- Il numero "8" per identificare le prestazioni, di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 3, art. 35 del D.Lgs. n. 286/98, a carico del SSR, di seguito elencate:
 - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
 - b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
 - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Art. 3 - MONITORAGGIO ATTIVITA'

In attesa dell'istituzione dei flussi previsti dall'art. 58 bis dell'ACN 2009, il Pediatra di Libera Scelta invierà all'A.S.P. di competenza un report semestrale sul numero di visite effettuate ai minori stranieri e sulle maggiori criticità riscontrate, utili al miglioramento dei processi assistenziali.





Art. 4 - ESENZIONE TICKET

Ai fini dell'esenzione ticket, così come previsto dalla nota di questo Assessorato (prot. Serv. 8/19019 dell'1-3-2012), per le prestazioni sanitarie di cui al comma 3, art. 35 del D.Lgs. 286/98, compreso i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, occorre utilizzare il codice X01.

Art. 5 - DIVIETO DI SEGNALAZIONE

Si ribadisce che ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 286/98 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 17, prot. 780/A7 del 27-11-2009, l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità. A tal proposito vedansi anche le direttive dell'Assessorato Regionale della Salute di cui alle note prot. n. 2292/GAB. del 25-2-2009 e prot. Serv. 8/n. 787 del 27-10-2009.

Art.6 - INFORMAZIONE

Le aziende dovranno provvedere ad informare sia gli operatori del settore che le comunità dei migranti di quanto previsto dal presente decreto, al fine di permettere la massima efficacia del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 06.03.2014



L'ASSESSORE
(D.ssa Lucia Borsellino)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
(Dott. Francesco Paolo La Placa)



**RICHIESTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL
MINORE STRANIERO IN POSSESSO DEL CODICE STP E DEL
MINORE COMUNITARIO IN POSSESSO DEL CODICE ENI PER
L'ASSEGNAZIONE DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome del genitore o tutore o di chi la patria potestà)
nato/a a _____ il _____,
Nazionalità _____,
Codice STP _____ rilasciato in data _____/
rinnovato in data _____, genitore di
_____ nato/a in _____
(nome del minore)
il _____

CHIEDE

l'iscrizione obbligatoria al SSR del proprio figlio/a e l'assegnazione del Pediatra di Libera Scelta dott.

_____, codice regionale n. _____

luogo e data

In fede il sottoscritto

Reg. 16/30

Allegato 3

Inserimento del codice "A" o "8" nel retro della richiesta SSN

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESSI CHE FROGANO PRESTAZIONI SPECIALI STRANE

- Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SSN e per proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 833/78) nonché nelle Case di cura private accreditate.
- Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 480, 481 e 484 del CP.
- Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
- Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale.

SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERNE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE

CODICE DI IDENTIFICAZIONE COSELENTI/ CODICE ALFA/ CODICE DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE/ CODICE IDENTIFICAZIONE NUMERO/ CODICE IDENTIFICAZIONE DELLA REGIONE/ IDENTIFICAZIONE NUMBER OF THE CARD

DATA DI NASCITA/ DATA OF BIRTH/ DATA DI RESIDENZA/ DI PERI DATA

FIRMA DEL PAZIENTE / SIGNATURE

AUTORIZZAZIONE/ABBONAZIONE DEL FARMACISTA

FIRMA DEL MEDICO / FIRMA DEL PAZIENTE / FIRMA DEL FARMACISTA

ASSISTENZA FARMACUTICA - AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI

- 1) La ricetta è spendibile soltanto presso le farmacie situate nel territorio della Regione e, in quelle non regionali di confine, accreditate.
- 2) La ricetta, a fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.
- 3) Per la spedizione della ricetta durante il servizio notturno e festivo chiuso, il dritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza trattati dal medico prescrivente ovvero per prescrizioni attribuite dal servizio di continuità assistenziale.
- 4) E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti.

L'attribuzione del dritto di spedizione per motivi sanitari è vietata alla esclusiva del medico prescrivente.



"A"